



SENT. N. 12/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI	Presidente
Alessandra OLESSINA	Consigliere relatore
Ivano MALPESI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione ex art. 142 c.g.c. iscritto al n. 23840 del registro di segreteria, promosso ad istanza di:

M.M., nata a *omissis*, l' *omissis* ed ivi residente in Via
omissis, c.f. *omissis*, rappresentata e difesa, in forza di
procura a margine del ricorso in opposizione, dall'Avv. Franco Scancarello del
Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino,
Via Pietro Palmieri n. 40, PEC:
francoscancarello@pec.ordineavvocatitorino.it per la revoca del decreto n.
40/2023 emesso dal Giudice designato per la resa del conto giudiziale nel
procedimento rubricato al n. 23603 del registro di Segreteria.

VISTO il D.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile");

LETTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 15 novembre 2023, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario Marco Mormando e l'Avvocato di parte ricorrente, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La signora M.M. ha depositato ricorso in opposizione ex art. 142 c.g.c. avverso il decreto del Giudice monocratico n. 40/2023, reso a seguito di istanza per la resa del conto giudiziale presentata dalla Procura contabile, che ha assegnato alla medesima ricorrente un termine per la presentazione dei conti giudiziali all'ATC Piemonte Nord, in quanto economo per il periodo dal 1/11/2011 al 17/12/2018.

Parte opponente chiede che venga annullato/revocato il decreto, eccependo, innanzi tutto, il difetto di legittimazione passiva per insussistenza della qualifica di agente contabile.

Si espone, infatti, nel ricorso che la ricorrente - istruttore amministrativo C1 in servizio, prima, presso l'ATC di Novara e, successivamente, del Piemonte Nord sino al 17 dicembre 2018, con rapporto di lavoro part-time dal 2009 - è stata economo dell'Ente dal 2001 sino al 1° dicembre 2010, e che dal 1° dicembre 2010 tali mansioni sono state attribuite ad altro dipendente e alla ricorrente sono state riconosciute quelle di cassiere interno.

La ricorrente evidenzia che, con le determinazioni citate nell'istanza di resa di conto della Procura contabile - ossia la determinazione del Direttore Generale n. 1039 del 19 ottobre 2015 e la determinazione dirigenziale n. 2683 del 28 novembre 2016 - l'ATC Piemonte Nord ha attribuito ad alcuni dipendenti, tra i quali la ricorrente, una indennità a riconoscimento dell'attività svolta.

La ricorrente evidenzia, inoltre, che, nel tempo la ricorrente ha svolto funzioni trasversali, anche partecipando all'espletamento delle procedure negoziate, come mero esecutore materiale (estensore) del testo dei provvedimenti e degli impegni di spesa, assunti previo parere autorizzativo dei dirigenti amministrativo e tecnico e del responsabile dell'Ufficio Ragioneria e firmati dal Direttore Generale.

La ricorrente precisa che dalla documentazione prodotta dalla Procura contabile non risultano atti formali di conferimento di incarichi con attribuzione alla ricorrente delle funzioni di responsabile della gestione della cassa economale e delle casse periferiche o incarichi a qualsiasi titolo di riscossione delle entrate mediante l'incasso di denaro contante riferito ad es. ai canoni locatizi o dell'esecuzione dei pagamenti diretti di qualunque natura o provenienza.

La ricorrente evidenzia che gli unici agenti contabili presso l'ATC sono, secondo lo statuto dell'ente, i dirigenti, assumendo gli istruttori amministrativi un mero ruolo di esecutori.

Evidenzia infine che l'ATC Piemonte Nord ha prodotto il 10 ottobre 2022 i dati anagrafici degli agenti contabili in servizio dal 2010, senza menzionare la ricorrente.

La ricorrente precisa altresì di essere rimasta in servizio presso l'ATC Piemonte sino al 17 dicembre 2018 e di aver presentato istanza di accesso alla documentazione presso l'ente, che è stata solo parzialmente resa disponibile.

La ricorrente eccepisce altresì la prescrizione decennale dell'obbligo di presentazione del conto, almeno per le prime annualità.

All'udienza del 15 novembre 2023 la Procura contabile ha contestato l'eccepita prescrizione richiamando giurisprudenza già intervenuta su analoghe

fattispecie. Ha richiamato altresì la documentazione reperita in fase istruttoria, laddove si evince che la signora M. è stata economo dal 2011 fino al 2018, nonché le determinazioni dell'ATC n. 1039 e n. 2683 da cui risulta che la ricorrente ha ricevuto l'indennità per la funzione di economo. Ha insistito per la resa del conto.

La difesa della ricorrente ha ribadito la mancata qualifica di agente contabile e il trasferimento delle funzioni di economo dalla ricorrente ad altro dipendente, circostanza che non è documentata espressamente ma si può evincere dal contratto individuale di lavoro e dalle relazioni citate dell'ottobre 2022 e da quelle successive. Ha sottolineato che dalla ricostruzione di carriera della ricorrente emerge che le mansioni di economo sono state esercitate in fase di instaurazione del rapporto di lavoro, ma nel corso del tempo, esattamente dal 1° dicembre 2010, la ricorrente ha cessato lo svolgimento delle mansioni di economo ricoprendo le mansioni di cassiere interno per le attività ordinarie e straordinarie. Ha sottolineato che, pur non esistendo un provvedimento, tutto ciò può essere rilevato dalla ricostruzione del rapporto di servizio e che l'attività di cassiere interno era contraddistinta da una totale mancanza di autonomia decisionale, come si evince dalla documentazione prodotta in atti. Ha evidenziato che la ricorrente dal 2018 è in pensione e non ha alcuna possibilità di reperire la documentazione richiesta. Ha richiamato il ricorso, compresa l'eccezione di prescrizione, e le conclusioni ivi rassegnate.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.

Il Collegio, a tal proposito, richiama le considerazioni già svolte su fattispecie analoga (cfr. sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte n. 140/2023), in base a cui il giudizio per la resa del conto è posto a presidio della regolarità delle gestioni nella continuità temporale dei flussi economico-finanziari, sottesi ai cicli di bilancio delle pubbliche amministrazioni rappresentati dai conti, al cui obbligo di resa, che permane nel tempo, gli agenti contabili rimangono sempre astretti (art. 97, primo e secondo comma, Cost.).

Pertanto deve ritenersi che esso si contraddistingua per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi all'obbligo della resa del conto, che deve, dunque, essere inderogabilmente reso per consentire la celebrazione del conseguente giudizio, sia nel senso che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni.

Se ne deve concludere che, fino alla presentazione di cui l'agente contabile è tenuto alla resa, il termine prescrizione non decorre.

Infatti, *“in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, [mentre] nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, [...] nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta*

condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” (Cass. SS.UU., n. 23763/2011, punto 2.3. del *diritto*).

L’omessa resa del conto da parte dell’agente - lungi dal configurarsi quale illecito istantaneo con effetti permanenti, caratterizzato da un’azione, tipicamente commissiva (mentre, nella specie, si controverte di una condotta omissiva), *qui unico actu perficitur*, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo (in senso analogo, cfr. Cass. pen., n. 4221/2019) - indubitabilmente, vulnera e continua a vulnerare il bene bilancio, sotto il profilo delle carenze informative della ricostruibilità delle scritture, alle quali, invero, è possibile, comunque, apprestare rimedio in ogni momento, attraverso la cessazione del comportamento omissivo da parte dell’agente, e dunque attraverso l’adempimento dell’obbligazione cui egli è tenuto, la resa del conto, così ripristinando, ai fini di trasparenza e di intellegibilità delle scritture contabili, non solo *ab initio* ma segnatamente nel *continuum* ininterrotto dello svolgersi nel tempo, la regolarità e correttezza delle gestioni rappresentate nel linguaggio dei conti.

Alla luce di tali considerazioni, l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

2. Venendo all’esame del merito, il Collegio osserva che, come già evidenziato (cfr. sent. n. 39/2023 di questa Sezione giurisdizionale e i precedenti giurisprudenziali ivi citati), la qualifica di agente contabile si correla al maneggio e alla custodia di denaro e valori di pertinenza dell’erario pubblico, in base all’art. 74, c. 1, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sia nel caso in cui tale

maneggio e custodia avvengano a seguito di legittima investitura, sia nel caso in cui avvengano in via di mero fatto.

Il giudizio di conto *“si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”* (Corte cost., sentenza n. 292 del 12 luglio 2001).

Come precisato da ultimo anche da questa Sezione, *“se dunque, la pronuncia di discarico è finalizzata ad escludere un obbligo di restituzione, essa presuppone a monte una gestione effettiva e in proprio del denaro pubblico”* (Sez. giurisdiz. Piemonte, 9 marzo 2023, n. 34).

3. Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che dalla documentazione versata in giudizio non si desume prova piena ed inequivoca dell'effettiva sussistenza, in capo alla signora M.M., della qualifica di agente contabile per il periodo di riferimento (2011-2018).

Si osserva, infatti, innanzi tutto, che la nota, in data 10 ottobre 2022, dell'ATC Piemonte Nord, in risposta a richiesta istruttoria della Procura contabile, contiene un prospetto dei soggetti incaricati di presentare i conti giudiziali dal 2010 ad oggi, in cui non è menzionata la ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello Statuto dell'ATC, sono attribuiti ai dirigenti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa connessi all'attività degli uffici loro affidati, compresi i poteri di spesa.

Dalla documentazione in atti si desume che la ricorrente ricopriva la posizione di istruttore amministrativo C1 con rapporto di lavoro *part-time*.

Non sono stati versati in giudizio provvedimenti formali di attribuzione alla medesima di funzioni di responsabile della gestione cassa economale o delle casse periferiche o di riscossione delle entrate o di esecuzione di pagamenti.

Al contrario risultano provvedimenti recanti impegni di spesa a firma dirigenziale, di cui la ricorrente risulta essere stata mero estensore.

Inoltre, le determinazioni (nn. 1039/2015 e 2683/2016), a cui fa riferimento la Procura contabile nell'istanza di resa di conto, riconoscono indennità per attività svolte dalla ricorrente negli anni pregressi nell'ambito del servizio di cassa interna e di economato, senza specificare esattamente con quali mansioni. Peraltro, la ricorrente ha evidenziato in giudizio di aver tralasciato tali mansioni a partire dal dicembre 2010, per effetto di attribuzione ad altro dipendente, evidenziando di non aver potuto reperire la documentazione richiesta formalmente all'amministrazione (cfr. nota a firma del Direttore Generale in data 29 settembre 2023 in risposta all'istanza di accesso).

Tenuto conto del fatto che la signora M. risulta in pensione dal 2018 e del notevole lasso di tempo intercorso dal periodo temporale in esame (2011-2018), si ritiene che ci si trovi di fronte ad una "*probatio diabolica*", che, come tale, ecceda, nel caso di specie, l'onere probatorio incombente sulla ricorrente.

4. Si ritiene pertanto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso debba essere accolto, e, per l'effetto, il decreto debba essere annullato.

5. Spese compensate, in considerazione della novità della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso di M.M., e, per l'effetto, annulla il decreto di resa di conto n.

40/2023.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 novembre 2023, con
l'intervento dei Magistrati:

Marco Pieroni, Presidente

Alessandra Olessina, Consigliere estensore

Ivano Malpesi, Consigliere

Il Giudice estensore

Alessandra OLESSINA

F.to digitalmente

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione
dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 02/02/2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 02/02/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente